

CAPITOLO II - PERPLESSITA' POLITICHE

Le Delibere della Giunta comunale e della Giunta provinciale, prese pro-consiglio per motivi di urgenza, devono essere ratificate dai rispettivi Consigli. Il Consiglio provinciale lo fa in data 11 ottobre 1965¹ e quello comunale in data 22 ottobre 1965². In quelle sedi emergono le differenti visioni politiche dell'assistenza agli handicappati e della partecipazione al Consorzio dei due enti ecclesiastici.

Nel Consiglio provinciale, spetta al consigliere Coppini esplicitare le perplessità del PCI. Dopo aver ricordato che un'analogha iniziativa del PCI era stata bocciata dai democristiani nel 1960, esprime tutte le sue perplessità circa la natura di Enti pubblici della Mensa Vescovile e dell'Opera Diocesana S. Anselmo riconoscendo che sono enti pubblici ecclesiastici ma certamente non enti pubblici statali in quanto non perseguenti i fini proprio dello stato.

Suscita anche perplessità il fatto che nello Statuto, all'oggetto sociale, alla lettera b) sia indicato «Adattamento, miglioramento e potenziamento dell'immobile sito in località S. Silvestro di Curtatone (Mantova), di proprietà della Mensa Vescovile, il cui proprietario concede la piena disponibilità, con annesso parco, per la durata di anni 15 (quindici) dalla data di costituzione del Consorzio, salva la possibilità di prorogare nel tempo detta disponibilità; la destinazione dell'immobile non può essere mutata se non con il libero consenso della Mensa Vescovile di Mantova, che si riserva eventualmente la facoltà di disporre degli ambienti, solo in assenza dei minori e compatibilmente con la destinazione dell'immobile stesso»³. Prescindendo

da queste perplessità, ad ogni buon conto, «il gruppo comunista, dichiara la propria soddisfazione per la soluzione di un problema il cui studio era stato iniziato fin nel 1951»⁴. Il Consigliere Ruggerini, da parte sua, sostiene la legittimità dell'operato essendo i due Enti, Mensa Vescovile e Opera S. Anselmo, giuridicamente Enti pubblici e quindi idonei a partecipare al Consorzio. «Questi Enti, non dobbiamo dimenticarlo, per fare qualunque operazione hanno bisogno



dell'autorizzazione delle pubbliche autorità ed è evidente che per tale ragione non possono essere classificati tra gli Enti mirati. È certo infatti che quest'ultimi, come una banca, una società per azioni o una società cooperativa, eseguono qualunque operazione e assumono qualunque onere senza che questo debba interessare le pubbliche autorità, né le Prefetture, né il Ministero dell'Interno, né il Ministero del Tesoro o delle Finanze.

Ora, la teoria del controllo è indubbiamente la più valida per la definizione dell'Ente pubblico, perché è evidente, sempre fermo il postulato che nel nostro ordinamento giuridico non esiste il terzo genere, che se questi Enti subiscono un controllo rigoroso di tutti i loro atti, è perché la loro finalità rientra in quelle finalità accolte e fatte proprie dallo Stato, soprattutto attraverso il Concordato, recepito a sua volta nella Costituzione, e quindi non possono assolutamente essere definiti Enti privati»⁵.

L'Assessore avv. Fario ricorda che la famosa delibera del 1960 non è stata bocciata dalla D.C, ma «tale provvedimento, infatti, non venne poi approvato dall'Autorità Tutoria in quanto la Giunta Provinciale Amministrativa, con argomentazioni ben precise, ebbe a rilevare che si disponeva, da parte

¹ Vedi documento n. 4

² Vedi documento n. 6

³ Vedi documento n. 1

⁴ Vedi documento n. 4

⁵ Vedi documento n. 4

dell'Amministrazione Provinciale, della somma per l'acquisto, ma che non era previsto come sarebbe avvenuto il finanziamento dell'Istituto che si intendeva costruire»⁶. L'Assessore chiarisce anche le perplessità relative al recupero della Villa dei vetri, infatti, «riconosce che per errore dovuto alla fretta essa è stata inserita tra gli scopi del Consorzio, ribadendo comunque che tale sistemazione sarà realizzata esclusivamente con la somma che sarà messa a disposizione dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e non certo con i contributi delle Provincia. Tale immobile, d'altronde, la Mensa Vescovile non avrebbe potuto concederlo in locazione, essendo ciò vietato dalle disposizioni testamentarie con cui la proprietà le è stata trasferita»⁷. Ad ogni buon conto la deliberazione di aderire alla costituzione del Consorzio per l'istituzione e gestione di un Istituto Medico Psico Pedagogico viene presa con 19 voti favorevoli e 6 astenuti⁸.

Anche il Consiglio Comunale di Mantova viene chiamato a ratificare la delibera della Giunta Comunale in data 11 novembre 1965. Le perplessità espresse dal consigliere comunista Coppini nel Consiglio provinciale vengono ulteriormente amplificate ed elaborate dai consiglieri comunisti in particolare dal Consigliere geom. Lui e Carreri inserendo, tra le perplessità, anche un certo anticlericalismo. Il consigliere Pitocchi ricorda che nel 1960, quando era Assessore provinciale, «una iniziativa consimile era stata studiata e non ha potuto essere proseguita, per la elevatezza del costo di attuazione in rapporto ai mezzi a disposizione. Solo per l'area e per la costruzione dell'edificio, sarebbero stati necessari diverse centinaia di milioni di lire. Ora la situazione può essere risolta con molto, molto meno, per cui si dichiara entusiasta del deliberato della Giunta»⁹. In ogni caso la deliberazione della Giunta viene ratificata con 26 voti favorevoli e 9 contrari¹⁰.

⁶ Vedi documento n. 4

⁷ Vedi documento n. 4

⁸ Vedi documento n. 4

⁹ Vedi documento n. 6

¹⁰ Vedi documento n. 6

DOCUMENTI

DOCUMENTO N. 1

Delibera n. 1051

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ISTITUTO MEDICO-PSICO-PEDAGOGICO – COSTITUZIONE DI CONSORZIO

L'anno 1965 addì 29 del mese di settembre ad ore 21, nella sala della Giunta in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori il 29-09-1965 la Giunta municipale si è riunita in seduta ordinaria.

Presidente dott. Luigi Grigato, sindaco, presenti gli assessori effettivi Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Caffarella Roberto, Piva Ermes, Zampolli Enrico, Tamassia Bruno e gli assessori supplenti Bresciani Ezio e Gueresi Enzo.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Erminio Piva.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPIO

Premesso che nel Capoluogo e nella Provincia di Mantova non esistono istituzioni convenientemente organizzate per accogliere i bimbi in età prescolare e scolare, ritardati e recuperabili e che conseguentemente, ove si presenti la necessità di provvedere per casi specifici, il Comune ricorre mediante l'accoglimento dei bambini in Istituti esistenti in altre Provincie;

Atteso che anche tali Istituti non sempre dispongono di una organizzazione atta ad assicurare ai ricoverati la speciale assistenza educativa e che, oltre a ciò, ragioni di carattere umano e sociale inducono ad ovviare alla situazione, onde consentire ai familiari di avere vicino i propri congiunti, si da poterli visitare con una certa frequenza per non allentare il vincolo affettivo;

Visto che è possibile la creazione di un Ente, che in ambiente idoneo e di facile accesso rappresentato dall'immobile sito in località S. Silvestro del Comune di Curtatone, di proprietà della Mensa Vescovile, può attendere all'opera di recupero dei minori;

Visto che tale Ente può essere configurato da un consorzio fra Provincia di Mantova – Comune di Mantova – Opera Diocesana S. Anselmo – Mensa Vescovile – Amministrazione A.A.I e Camera di Commercio -;

Dato che gli Enti di cui sopra, hanno concordemente formulato lo statuto del Consorzio;

Visto che per quanto riguarda il Comune gli impegni statuari si concretano in un contributo annuo di lire 5.000.000.- oltre al comando presso l'Istituto di personale comunale occorrente per il funzionamento della Scuola Materna per i ricoverati dell'erigendo istituto a carico del Comune di Mantova;

Visto che il contributo annuale finanziario del Comune corrisponde all'incirca alla spesa annua che il comune stesso sostiene per il mantenimento di bimbi minorati psichici, presso istituti di altre Provincie;

Visto che lo statuto proposto indica lo scopo del Consorzio, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli Enti consorziati ed ogni altra opportuna norma di amministrazione;

Visti gli articoli 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 1934 n. 383;

Attesa l'urgenza di deliberare per l'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico, anche in relazione all'assegnazione per il nuovo anno scolastico dei contributi ministeriali previsti dallo Statuto;

Visto l'art. 140 della Legge Comunale e provinciale T.U. 1915;

Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica;

Udita la relazione del Presidente;

Ad unanimità dei voti,

DELIBERA

ADERIRE all'istituendo Consorzio per la gestione dell'Istituto Medico-Psico-Pedagogico "CASA DEL SOLE", approvandone il relativo Statuto che forma parte integrante della presente deliberazione.

STATUTO DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO – "CASA DEL SOLE"

Art. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO

L'Amministrazione provinciale di Mantova, il Comune di Mantova, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Mantova, l'Opera Diocesana S. Anselmo, la Mensa Vescovile e l'Amministrazione A.A.I costituiscono un consorzio volontario aventi i seguenti fini:

- a) Istituzione e gestione di un Istituto Medico-Psico-Pedagogico per bambini di età prescolare e scolare ritardati e recuperabili, mediante classi speciali di insegnamento e di addestramento professionale;
- b) Adattamento, miglioramento e potenziamento dell'immobile sito in località S. Silvestro di Curtatone (Mantova), di proprietà della Mensa Vescovile, il cui proprietario concede la piena disponibilità, con annesso parco, per la durata di anni 15 (quindici) dalla data di costituzione del Consorzio, salva la possibilità di prorogare nel tempo detta disponibilità; la destinazione dell'immobile non può essere mutata se non con il libero consenso della Mensa Vescovile di Mantova, che si riserva eventualmente la facoltà di disporre degli ambienti, solo in assenza dei minori e compatibilmente con la destinazione dell'immobile stesso;
- c) Realizzazione dell'opera di recupero psichico ed intellettuale dei minori recuperabili, d'intesa con le competenti Autorità Sanitarie e scolastiche al fine di far conseguire loro una idonea preparazione anche dal punto di vista professionale;
- d) Conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio edilizio e dell'arredamento, d'intesa con il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione A.A.I.

ART. 2 – DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio assumerà la denominazione di "Istituto Medico-Psico-Pedagogico Casa del Sole".

ART. 3 – SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha sede presso l'Istituto medico psico-pedagogico "Casa del Sole" in S. Silvestro di Curtatone (Mantova).

ART. 4 – MEZZI DEL CONSORZIO

Il Consorzio provvede ai suoi scopi:

- e) Con la disponibilità della cosiddetta "Villa dei Vetri" di proprietà della Mensa Vescovile di Mantova, con annessi parco circostante;
- f) Con il contributo finanziario annuo dell'Amministrazione provinciale di Mantova, fissato nella misura di £ 10.000.000= (lire dieci milioni);

- g) Con il contributo finanziario annuo del Comune di Mantova fissato nella misura di £ 5.000.000= (lire cinque milioni) ed il comando di personale per le scuole materne;
- h) Con il contributo annuo della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di almeno £ 1.000.000= (lire un milione)
- i) Con il contributo alimentare, con l'assistenza tecnica, finanziaria annualmente concordata e con sussidi didattici dell'Amministrazione A.A.I.;
- j) Con il contributo finanziario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- k) Con il contributo del Ministero dell'Interno – Direzione Generale Assistenza Pubblica, del Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione, mediante comando di insegnanti;
- l) Con le rette che il Consorzio addebiterà ad Enti con il minore onere possibile per quelli che contribuiscono ed a persone cui faccia carico per legge, o per convenzione, la competenza della spesa di ricovero dell'assistito;
- m) Con le offerte eventuali di Enti o privati.

ART. 5 – CONSEGNA DELLA VILLA AL CONSORZIO

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di costituzione del Consorzio, si procederà alla consegna della "Villa dei Vetri" e del parco annesso al Consorzio, redigendone apposito verbale di constatazione dell'immobile, limitatamente alla consistenza e delimitazione.

ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di 7 membri compreso il Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Presidente è nominato dal Consiglio nella sua prima adunanza.

I membri del consiglio sono così nominati:

- Due dal Consiglio Provinciale
- Uno dal Consiglio Comunale
- Uno dal Consiglio dell'Opera Diocesana S. Anselmo
- Uno in rappresentanza della Mensa Vescovile
- Uno dall'Amministrazione A.A.I.
- Uno dalla Giunta della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura.

Art.7 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per validità delle adunanze delle adunanze del consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

ART. 8 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CONCERNENTI PERSONE

Le deliberazioni del Consiglio concernenti persone, si prendono a scrutinio segreto.

ART. 9 - VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Di ogni seduta viene esteso il verbale a cura del Segretario o di altra persona nominata dal Consiglio.

ART. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente nei mesi di aprile e settembre, per approvare rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Il Presidente ha facoltà di convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio stesso può essere anche convocato su domanda scritta di due Membri.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio:

- provvede all'amministrazione del Consorzio, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia;
- compila il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa di ciascun esercizio finanziario annuale;
- nomina tre revisori del conto consuntivo, fuori del proprio seno;
- redige ed approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario di ciascun anno;
- approva i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e promuove, quando è necessario, la modificazione del presente statuto, se necessita, con la maggioranza dei due terzi del Consiglio stesso;
- adotta il regolamento organico del personale comandato o direttamente assunto;
- nomina, sospende e revoca il personale assunto direttamente;
- delibera intorno alle convenzioni da stipulare ed ai contratti;
- delibera intorno all'accettazione di doni, lasciti, obblazioni;
- decide sulle azioni da intentare o da sostenere in giudizio;
- delibera sull'assunzione di mutui e di prestiti;
- provvede alla conservazione della organizzazione edile e strumentale in gestione;
- delibera intorno al conseguimento dei fini del Consorzio.

ART. 12 – ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- Rappresenta il Consorzio;
- Esegue le deliberazioni del Consiglio;
- Provvede, nei casi di necessità e d'urgenza, alla adozione di deliberazioni, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio, nella prima seduta e comunque non oltre otto giorni dalla data del provvedimento.

ART. 13 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Membro eletto Vice – Presidente del Consiglio stesso a seguito di scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei presenti, nella prima riunione.

ART. 14 – SUCCESSIONE A MEMBRO DEL CONSIGLIO

Alla surrogazione dei Membri del Consiglio si provvede non appena si sia verificata la vacanza.

Il Presidente del Consiglio notifica la vacanza all'Ente Consorziato interessato, entro cinque giorni da quello in cui si è verificata la vacanza.

Chi surroga un Membro del Consiglio, decaduto per qualsiasi ragione, rimane in carica fino al momento in cui sarebbe rimasto il predecessore.

ART. 15 – UFFICIO E SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha un ufficio amministrativo ed un Segretario presso la sede dell'Istituto.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Il Segretario:

- Redige i verbali delle adunanze del Consiglio;
- Firma le reversali;
- Controfirma i mandati di pagamento;
- Collabora con il Presidente alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- Cura l'esecuzione dei regolamenti, esegue gli ordini del Presidente, coordina il lavoro amministrativo dell'Ufficio.

ART. 17 – IL PERSONALE

Il Personale comandato da altre Amministrazioni o direttamente assunto dal Consorzio, osserverà le disposizioni contenute nel Regolamento deliberato dal Consiglio.

La direzione Didattica è affidata all'Autorità Scolastica.

ART. 18 – SOCI ONORARI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aprire un libro annuale di soci onorari del Consorzio nel quale iscrivere enti o persone che, senza diritto ad essere rappresentati nell'Amministrazione, facciano offerte non inferiori, per valore, a £ 10.000= annue. Il Consiglio ha altresì la facoltà di associare perpetuamente enti o persone che – una volta tanto, - offrono somme o valori corrispondenti non inferiori a £ 100.000.

ART. 19 – DURATA DEL CONSORZIO

Il Consorzio durerà 15 anni e potrà essere mantenuto in vita per altro successivo ed eguale periodo.

IL PREFETO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

-VISTE: la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Mantova in data 29.9.1965 n. 1051 ratificata dal Consiglio Comunale con atto in data 22.10.1965 n. 390; la deliberazione della Giunta Provinciale in data 30.9.1965 n. 704, ratificata dal Consiglio Provinciale con atto in data 11.10.1965 n. 211; la deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Mantova in data 14.9.1965 approvata dal Ministero dell'Industria e Commercio con provvedimento in data 25.10.1965, n. 232041; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Religione "Opera Diocesana S. Anselmo" in data 10.9.1965; la lettera in data 28.9.1965 di S.E. Mons. Antonio Poma Vescovo di Mantova, titolare della Mensa Vescovile allo scopo autorizzata con decreto prefettizio in data 9.11.1965 n. 7997/Culto; la dichiarazione in data 15.10.1965 del Direttore Generale dell'Amministrazione A.A.I;

-RILEVATO che con i richiamati atti gli Enti pubblici interessati hanno convenuto di far luogo alla costituzione di un Consorzio facoltativo per la Istituzione e gestione di un Istituto Medico – psico – pedagogico in S. Silvestro di Curtatone denominato "Casa del Sole" ed hanno approvato nel contempo il relativo statuto, costituito da n. 19 articoli;

-RILEVATO che l'iniziativa appare opportuna e rispondente alle reali esigenze della popolazione della Provincia;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10.11.1965 con decisione n. 4142, convalidata nella successiva seduta del 17.11.1965;

-VISTI gli artt. 156 e seguenti del T.T.L.C.P. 3.3.1934 n.383;

D E C R E T A

-È approvata la costituzione del Consorzio facoltativo per la gestione di un Istituto Medico – psico – pedagogico denominato "Casa del Sole" con sede in S. Silvestri di Curtatone.

È altresì approvato l'allegato statuto, costituito da n. 19 articoli, il quale forma parte integrante del presente decreto.

Mantova, 18 novembre 1965

IL PREFETTO

DOCUMENTO N. 4

VERBALE DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA DELL'11 OTTOBRE 1965

Rag. BERTANI - Presidente - Dopo aver dato lettura della deliberazione citata in oggetto, presa dalla Giunta Provinciale in luogo del Consiglio per ragioni d'urgenza, in corso di approvazione, ne chiede la ratifica, aprendo sull'argomento la discussione:

Prof. COPPINI - Parlando a nome del gruppo comunista, dichiara la propria soddisfazione per la soluzione di un problema il cui studio era stato iniziato fin nel 1951 e che per la verità aveva visto il gruppo democristiano sfavorevole di fronte ad un provvedimento importante nella seduta consiliare del 19 novembre 1960. Afferma anche che la necessità dell'Istituto è fuori discussione perché, a parte i vantaggi che arreca e che sono illustrati nel testo della deliberazione, esso potrà venire incontro alle moltissime esigenze prospettate oggi dalla scuola di tutti i tipi, dalla scuola materna agli Istituti superiori.

Resta molto da dire invece - ella aggiunge - sul modo come si è giunti al raggiungimento dello scopo. Anzitutto è da rilevare che il provvedimento, del 30 settembre, precede di soli 11 giorni la seduta del Consiglio e poi sono da considerare le norme che regolano la costituzione di Consorzi fra Comuni e Provincia, ai quali possono partecipare, secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale, soltanto Enti pubblici.

Per questi Consorzi la caratteristica fondamentale perciò è che sono costituiti fra Enti pubblici e per Ente pubblico si deve intendere quello che ha come scopo un fine che è proprio dello Stato ed agisce per eseguirlo, oltretutto nei propri interessi, anche nell'interesse dello Stato.

Ora, se si esamina il caso particolare della Mensa Vescovile, che è il complesso patrimoniale immobiliare e mobiliare destinato sia al mantenimento, nelle singole Diocesi, dei Vescovi, Arcivescovi e Metropoliti, sia alle spese dei vari uffici che costituiscono la Curia, essa può anche essere intesa come Ente pubblico in senso lato, ma è pur sempre un Ente ecclesiastico che non persegue i fini propri dello Stato. Tale Ente, come tutti gli Enti ecclesiastici, è pubblico solo in quanto considerato in rapporto alla finalità della chiesa - ordinamento pubblico ed originario - della cui organizzazione fa parte; non si tratta quindi di Ente pubblico dello Stato, ma di Ente pubblico della Chiesa che lo Stato semplicemente riconosce con gli stessi caratteri che esso ha nell'ordinamento del quale immediatamente fa parte: e cioè, in poche parole, un Ente riconosciuto. Tale carattere distintivo esclude che possa avere fondamento quella tesi, del resto isolata, che espongono il Rannelletti e lo Jemolo, per il quale il carattere politico degli Enti ecclesiastici deriva da un interesse che lo Stato stesso avrebbe alla loro attività.

L'Opera Diocesana di S. Anselmo, poi, è certo che non è un Ente pubblico, in quanto non ha né si propone fini propri dello Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, i due Enti suddetti non hanno le caratteristiche volute dalla legge per la partecipazione al Consorzio.

Si legge, poi, all'art. 1 lett. b) dello Statuto, che tra gli scopi che si propone il Consorzio, vi è quello dell'adattamento, potenziamento e miglioramento dell'immobile sito in località S. Silvestro di Curtatone, di proprietà della Mensa Vescovile.

Ora, sembra incredibile che un istituto medico psico-pedagogico si ponga come scopo l'adattamento, miglioramento e potenziamento di un immobile di un privato, per di più di proprietà di uno degli Enti che dovrebbe far parte del Consorzio stesso. È chiaro che l'adattamento, il miglioramento e il potenziamento dello stabile possono costituire il mezzo e non certo il fine che il Consorzio si propone; se invece le cose stanno diversamente, occorrerà trarre delle altre conclusioni.

Inoltre, per il funzionamento di detto Istituto sono indicati dei contributi che sono soltanto supposti ed eventuali, come quello della Cassa di Risparmio, mentre si ritiene che si debba dimostrare quali sono i mezzi certi per poter mantenere l'Istituto in vita e non quelli supposti, a meno che sempre questi mezzi supposti siano condizionati a un certo tipo di gestione piuttosto che ad un altro.

Concludendo, afferma che, così come è stato redatto, lo statuto pare che presenti molti fianchi scoperti e che ci siano molti punti da mettere in discussione o addirittura da non accettare.

Per quel che riguarda il gruppo comunista propone una diversa soluzione: l'utilizzo dell'area, di proprietà provinciale, dove attualmente sorge il prefabbricato dell'Istituto Tecnico industriale, per la costruzione di una nuova sede e, nell'attesa ed in via del tutto provvisoria, l'affitto dell'immobile della Mensa Vescovile.

Avv. RUGGERINI - Per quanto riguarda la costruzione di questo Consorzio, su cui si appuntano le critiche della prof. Coppini, afferma che in linea di diritto non c'è assolutamente nulla di scandaloso; si tratta infatti di un Consorzio fra Enti pubblici ed il fatto che ad esso partecipino la Mensa Vescovile, l'Opera S. Anselmo e la Camera di Commercio non è per nulla in contrasto con la legge comunale e provinciale.

Che cosa significa, infatti, «Ente pubblico»? - si chiede -.

La dottrina pubblicistica italiana ed internazionale si è sbizzarrita per darcene la definizione secondo le più varie teorie, da quella del fine, a quella del controllo, a quella dello scopo. È certo però che nel nostro diritto positivo, abbiamo solamente due categorie di Enti, le persone giuridiche private, regolate dal Codice Civile e gli enti pubblici. Un terzo genere non esiste, come esiste invece nel diritto positivo francese e in quello tedesco, per cui un Ente o è privato, - società per azioni, società cooperativa, società in accomandita, ecc. - o è pubblico. Qualunque sia la definizione che si vuole accogliere dell'Ente pubblico e dell'Ente privato, è evidente che la Mensa Vescovile, che non è altro che la persona giuridica della Diocesi, e l'Opera di S. Anselmo, - che è un Ente di diritto pubblico riconosciuto quale persona giuridica ecclesiastica e quindi persona giuridica pubblica, che ha come scopo la formazione della gioventù attraverso la gestione di colonie, di asili e scuole, che ha, cioè, dei compiti squisitamente pubblici - non si possono definire delle persone giuridiche private e che, poiché, come si è detto prima, un terzo genere non è dato, si deve concludere che sono persone giuridiche pubbliche.

Ma ci sono ancora due argomentazioni che gli pare possano convincere senza ombre di dubbio che si tratta di Enti pubblici.

Il Concordato del 1929 fra lo Stato e la Santa Sede ha riconosciuto la personalità giuridica a determinati Enti che già la possedevano anche nel periodo di separazione, secondo la legge delle guarentigie, e tra quei pochissimi Enti che avevano mantenuto la personalità giuridica anche dopo il 1870 si trova proprio l'Istituto della Mensa Vescovile così come si trova, ad esempio, l'Istituto della parrocchia; erano anzi, questi due, gli unici Istituti conservati nel nostro ordinamento giuridico.

Orbene, questi Istituti, che hanno sempre avuto una personalità giuridica pubblica nel precedente ordinamento, nell'ordinamento pre-unitario del nostro Paese, che l'hanno mantenuto durante la legislazione che culminava nella legge delle guarentigie, è chiaro che l'hanno mantenuto ulteriormente dopo il Concordato per un riconoscimento che lo Stato italiano ha fatto dei fini di questi Enti recependo la loro personalità giuridica di diritto pubblico proprio dall'ordinamento ecclesiastico quale ordinamento originario e non derivato da altri ordinamenti.

Qualora anche non si volesse accedere a questa tesi, che vale per la Mensa Vescovile e che vale anche per gli Enti riconosciuti successivamente al Concordato, perché il Concordato ha stabilito le norme per il riconoscimento di nuovi enti aventi finalità pubbliche quale è, ad esempio, l'Opera S. Anselmo, qualora anche non si volesse accedere a questa tesi della recezione da parte dello Stato italiano di questi Enti, rimane pur sempre valida per classificarli Enti pubblici la teoria del controllo.

Questi Enti, non dobbiamo dimenticarli, per fare qualunque operazione hanno bisogno dell'autorizzazione delle pubbliche autorità ed è evidente che per tale ragione non possono essere classificati tra gli Enti mirati. È certo infatti che quest'ultimi, come una banca, una società per azioni o una società cooperativa, eseguono qualunque operazione e assumono qualunque onere senza che questo debba interessare le pubbliche autorità, né le Prefetture, né il Ministero dell'Interno, né il Ministero del Tesoro o delle Finanze.

Ora, la teoria del controllo è indubbiamente la più valida per la definizione dell'Ente pubblico, perché è evidente, sempre fermo il postulato che nel nostro ordinamento giuridico non esiste il terzo genere, che se questi Enti subiscono un controllo rigoroso di tutti i loro atti, è perché la loro finalità rientra in quelle finalità accolte e fatte proprie dallo Stato, soprattutto attraverso il Concordato, recepito a sua volta nella Costituzione, e quindi non possono assolutamente essere definiti Enti privati.

Si deve infine tener presente, ad ulteriore conforto, che non tutti gli Enti ecclesiastici sono classificati pubblici, come ad esempio gli Ordini religiosi che pure sono cospicui ed hanno generalmente ramificazioni in vari Stati, e ciò perché, pur essendo persone giuridiche pubbliche per il diritto canonico, non rivestono funzioni tali che siano pubbliche anche per il diritto statale italiano. E così si vedono Confraternite, Ordini religiosi, Case religiose che hanno una rilevanza meramente spirituale e che, pur essendo indubbiamente persone di diritto pubblico nell'ambito del diritto canonico, tali non sono e sono invece persone di diritto privato nell'ambito dello Stato italiano.

Proprio questa distinzione, che fa sì che, non tutti gli Enti così detti ecclesiastici siano enti pubblici nell'ordinamento dello Stato, deve persuadere senza ombra di dubbio che si tratta, per quanto riguarda quelli di cui ci si sta occupando in questo momento, di enti di diritto pubblico, cioè di enti pubblici.

Il Consigliere Ruggerini aggiunge poi numerose citazioni dottrinali, sempre ad avallo del carattere pubblico degli Enti di cui si discute, per concludere della piena legittimità del Consorzio, ai sensi delle disposizioni della legge comunale e provinciale.

Riferendosi, poi, ad altra osservazione della prof. Coppini, avverte che l'indicazione scritta alla lettera b) dell'art. 1 dello statuto è evidentemente un'improprietà, in quanto la sistemazione dell'immobile è solo un mezzo per il raggiungimento dei fini che sono stabiliti alle altre lettere del medesimo articolo.

Per il resto chiude il suo intervento rilevando che le difficoltà di ordine finanziario hanno fino a questo momento impedito che si avviasse a soluzione un problema tanto importante e che sarebbe assurdo rifiutare ora la favorevole occasione che si presenta attraverso l'elargizione di un Istituto di credito e la buona volontà di un Ente che mette gratuitamente a disposizione un immobile per una finalità così importante.

VERONA - Volendo prescindere dall'aspetto giuridico della questione, il cui esame compete ad altri organi, desidera fare qualche considerazione sul merito dell'iniziativa, che egli giudica esorbitare dai buoni criteri di amministrazione.

Tali considerazioni vertono principalmente sul fatto che si vengono a sostenere notevoli spese, senza sufficienti garanzie, su un immobile destinato a ritornare in proprietà della Mensa Vescovile e sulla contraddizione esistente tra i due documenti, in quanto nella deliberazione si parla di Istituto psico-pedagogico e nello statuto di Istituto medico psico pedagogico, mentre nella realtà gli sembra che si arriverà a gestire una scuola speciale.

Aggiunge poi che la spesa, vista nel tempo, non è tenue e tale comunque da rendere possibile altre soluzioni, facenti capo direttamente agli Enti pubblici, Provincia e Comune, ed anche con la possibile collaborazione con l'Istituto Provinciale per l'infanzia «E. Soncini». Non è da tacere anche che il concorso della CARIPLA non sarebbe, a suo avviso, mancato in ogni modo, a meno che non si debba pensare che l'intervento dell'Istituto suddetto sia faziosamente legato al tipo di gestione quale è stato prospettato.

Per le ragioni riferite, il consigliere riterrebbe opportuno, da parte della Giunta, il ritiro del provvedimento per una riconsiderazione dell'intero problema.

Dott. SARZI SARTORI - Pur dando atto che alcune osservazioni sollevate dai consiglieri Coppini e Verona rispondono a verità, ritiene che si debbano superare le eventuali perplessità in vista della possibilità, che si offre, di risolvere un problema di tanta gravità.

Dott. VINCENZI - Dopo aver rivelato che la prof. Coppini, nei termini piuttosto ampi in cui, durante il suo intervento, ha parlato dell'iniziativa, aveva piuttosto in mente un Centro medico plico pedagogico che l'Istituto di cui si tratta, il quale ha lo scopo particolare del recupero dei bambini che si trovano in determinate condizioni psichiche, ribadisce che l'Amministrazione Provinciale ed il Comune di Mantova hanno ritenuto e ritengono che, dal punto di vista economico e per poter arrivare subito ad andare incontro a queste categorie di bambini, la cosa migliore in questo momento sia proprio quella di costituire un Consorzio che risolva quei problemi

economici che per tanti anni hanno bloccato ogni possibilità di realizzazione in questo settore. Si tratta ad ogni modo di valutazione di mezzi, per cui, ad un certo momento, dopo aver studiato il problema, la Giunta Provinciale ha ritenuto che questa fosse la strada migliore.

Rag. BERTANI - Presidente - Prima di dare la parola all'avv. Fario per la conclusione, desidera mettere in chiaro, per fugare ogni possibile equivoco, che le spese per il restauro e l'adattamento dell'immobile saranno finanziate con il contributo della Cassa di Risparmio e che l'intervento della Provincia è destinato alla gestione dell'Istituto, beneficiando poi la Provincia stessa, quale Ente che contribuisce, di rette differenziate per i ricoverati di propria competenza.

Avv. FARIO - Dopo aver ringraziato i consiglieri che sono intervenuti nella discussione, rileva che sono così numerosi gli argomenti sollevati da porgli l'imbarazzo della scelta in relazione all'opportunità di una facile esposizione.

Comincerà con la storia, dalla nascita, di questa iniziativa. Tale storia parte da molto lontano, precisamente dal 29 gennaio 1959, quando sulla «Gazzetta di Mantova» apparve una lettera del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, on. Aimoni, il quale, rispondendo ad una lettera di un cittadino che si trovava nella infelice condizione di avere un figlio minorato psichico, invocava l'intervento della Provincia per la realizzazione di un Istituto o di una scuola speciale. Scriveva allora l'ori. Aimoni che la Provincia avrebbe affrontato il problema, ciò che in effetti è avvenuto con quella deliberazione famosa del 1960 che però non è vero, come è stato detto, che abbia incontrato l'opposizione democristiana. Per quanto riguarda il capogruppo della P.C., infatti, l'iniziativa venne lodata, come oggi viene lodata, mentre venivano sollevate delle perplessità di ordine economico in quanto la deliberazione stessa non produceva con tutta l'evidenza quelli che dovevano essere i mezzi finanziari da impiegare.

Tale provvedimento, infatti, non venne poi approvato dall'Autorità Tutoria in quanto la Giunta Provinciale Amministrativa, con argomentazioni ben precise, ebbe a rilevare che si disponeva, da parte dell'Amministrazione Provinciale, della somma per l'acquisto, ma che non era previsto come sarebbe avvenuto il finanziamento dell'Istituto che si intendeva costruire.

Oggi le parti si sono invertite, egli dice, rivolto ai comunisti: «Voi. siete qui e avete un atteggiamento che imputate a noi di aver tenuto altra volta.

Noi non potevamo restare sordi a questa iniziativa perché, sia detto non a nostra gloria, ma a nostro detrimento, questa iniziativa è nata altrove, è nata nel Comune di Mantova, il quale ha saputo raccogliere attorno a sé altri Enti che si sono detti pronti ad intervenire per la realizzazione di un Istituto che venisse a soddisfare quelle esigenze che oggi giustamente la prof. Coppini lamenta non essere soddisfatte.

Noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione: venivamo richiesti di aderire o meno ad un Consorzio nel quale veniva gestita una scuola speciale - sì, è vero, il tenore della deliberazione è per oggi un poco pomposo, ma è di una scuola speciale che si tratta - dite voi onestamente e seriamente come avremmo dovuto comportarci. Lasciamo ad ognuno le proprie riserve mentali, lasciano ad ognuno il proprio pensiero intimo. C'era qui da stabilire se l'Amministrazione Provinciale, che nella Regione lombarda è l'ultima quanto alla soluzione di questo problema, e voi me lo avete insegnato essendovi battuti per realizzarla pur non essendovi riusciti, dovesse accedere ad una iniziativa, che avrebbe dovuto nascere per nostro impulso ed invece veniva promossa da altri. Qualunque Giunta fosse stata qui seduta, di qualsiasi colore e di qualsiasi pendenza, avrebbe dovuto dire di sì forzatamente, perché in caso diverso sarebbe evidentemente venuta meno se proprio non a compiti di istituto, quanto meno a compiti pratici di istituto, perché abbiamo visto che, se anche la legge non disponga a carico delle Amministrazioni provinciali il tassativo compito di assistere i minorati psichici, tale compito deriva da una intera prestazione larga delle leggi stesse in materia di assistenza e da una ormai consolidata prassi seguita da tutte le Province.

La vostra posizione è appoggiata su argomenti scientifici? Sig.na Coppini, faccio fatica a risponderle, glielo assicuro. Parlare della natura giuridica degli enti Ecclesiastici non è facile. L'ha fatto bene il collega Ruggerini, non so se lo saprei fare altrettanto, ma guardi che quei dubbi che Lei ha affacciato, forse sono anche dubbi miei. Siamo anche nel campo del diritto e non sempre due più due fa quattro».

L'Assessore prosegue affermando che occorre guardare al di là delle questioni puramente giuridiche, specie quando sono troppo sottili e di difficile soluzione, ed accogliere invece con soddisfazione il concorso che viene offerto per la realizzazione di un'opera che la stessa Amministrazione avrebbe dovuto in precedenza realizzare.

Riprendendo poi altri argomenti toccati dagli interventi dell'opposizione, chiarisce anzitutto che l'urgenza di deliberare entro il 30 settembre non sottintendeva alcuna volontà di sottrarre la materia alla discussione del Consiglio Provinciale, ma era dettata dalla perentorietà del termine suddetto al fine di realizzare determinati finanziamenti.

Per quanto riguarda la spesa che la Provincia si accinge a sostenere, giudicata insostenibile, l'affermazione che con essa sarebbe possibile la costruzione - e la gestione? - di un nuovo Istituto, fa presente che si tratta di 10 milioni che l'Amministrazione distrae dai 109 che spende annualmente per l'assistenza ai minorati psichici, e ciò a beneficio dei bambini di Mantova e zone vicine che frequenteranno la nuova scuola speciale.

Tornando sulla questione dell'adattamento dell'immobile, riconosce che per errore dovuto alla fretta essa è stata inserita tra gli scopi del Consorzio, ribadendo comunque che tale sistemazione sarà realizzata esclusivamente con la somma che sarà messa a disposizione dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e non certo con i contributi della Provincia. Tale immobile, d'altronde, la Mensa Vescovile non avrebbe potuto concederlo in locazione, essendo ciò vietato dalle disposizioni testamentarie con cui la proprietà le è stata trasferita.

Conclude infine invitando tutti i Consiglieri a superare ogni residua riserva, ove ancora ve ne fossero dopo le illustrazioni fatte, e ad approvare un provvedimento che costituisce l'inizio per la soluzione di un problema della massima importanza.

CHIERICI - Ha ancora la parola per dichiarazione di voto e afferma che il gruppo comunista prende atto delle dichiarazioni dell'Assessore Fario e, pur approvando l'iniziativa per sé stessa, si asterrà dal voto in relazione alle varie riserve prima illustrate circa il modo come l'iniziativa stessa è stata condotta.

Nessun altro Consigliere avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la ratifica del provvedimento che viene deliberata dal Consiglio con 19 voti favorevoli e 6 astenuti.

Dall'archivio storico dell'Amministrazione provinciale di Mantova

DOCUMENTO N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA Del 22 ottobre 1965 - n. 390 in continuazione della seduta dell'11-10-1965

Oggetto: "COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ISTITUTO MEDICO PSICO - PEDAGOGICO" - Ratifica di deliberazione di Giunta d'urgenza

Sono presenti: il sindaco Luigi Grigato ed i Consiglieri: Arioli Romano, Belleli Franco, Bonifaci Romano, Bottoli Silvio, Bresciani Ezio, Caffarella Roberto, Carreri Vittorio, Castagnoli Clara, Comini Dante, Dall'Acqua Alberto, Della Luna Gabriele, Fanin Emilio, Fini Giovanni, Gamba Spartaco, Gelsomini Matteo, Gementi Vittorina, Generali Manfredo, Grigato Luigi, Guerresi Enzo, Lui Gianni, Magnani

Guglielmo, Mai Nunzio, Margonari Alfredo, Momoli Ottorino, Piccagli Ivano, Pitocchi Giovanni, Piva Ermes, Raspanti Carlo, Romagnoli Ida, Ruberti Alberto, Sarzi Sartori Ettore, Tamassia Bruno, Usvardi Gianni, Zampolli Enrico, Zanchi Attilio, Zaniboni Nello.

Esce il consigliere Momoli

Il PRESIDENTE riferisce che nel capoluogo e nella provincia di Mantova non esistono istituzioni convenientemente organizzate per accogliere i bimbi in età pre-scolare e scolare, ritardati recuperabili conseguentemente, ove si presenti la necessità di provvedere a casi specifici, il Comune rimedia mediante l'accoglimento dei bambini in Istituti esistenti in altre provincie.

Anche tali Istituti non sempre dispongono di una organizzazione atta ad assicurare ai ricoverati la speciale assistenza educativa e, oltre a ciò, ragioni di carattere umano e sociale inducono ad avviare alla situazione, onde consentire ai familiari di avere vicino i propri congiunti, sì da poterli visitare con una certa frequenza per non allentare il vincolo affettivo.

È possibile la creazione di un Ente, che in ambiente idoneo e di facile accesso rappresentato dall'immobile sito in località S. Silvestro del comune di Curtatone, di proprietà della Mensa Vescovile, può attendere all'opera del recupero dei minori.

Tale Ente può essere configurato da un consorzio fra Provincia di Mantova – Comune di Mantova – Opera Diocesana S. Anselmo – Mensa Vescovile – Amministrazione A.A.I. e Camera di Commercio.

Gli Enti di cui sopra, hanno concordemente formulato lo Statuto dell'istituendo Consorzio.

Per quanto riguarda il Comune, gli impegni statuari si concretano in un contributo annuo di £ 5.000.000= oltre al comando presso l'Istituto di personale comunale occorrente per il funzionamento della Scuola Materna per i ricoverati nell'erigendo Istituto a carico del Comune di Mantova.

Il contributo annuale finanziario del Comune corrisponde all'incirca alla spesa annua che il Comune stesso sostiene per il mantenimento dei bimbi minorati psichici, presso Istituti di altre Provincie.

La Giunta Municipale, perciò, con deliberazione n. 1051 del 29.9.1965, ha deciso di aderire all'istituendo Consorzio per la gestione dell'Istituto Medico-Psico-Pedagogico "Casa del Sole" approvandone il relativo statuto che forma parte integrante della deliberazione stessa.

La predetta deliberazione, assunta d'urgenza, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.

Soggiunge di nuovo il Presidente che per la mancanza in Provincia di un istituto medico psico-pedagogico, l'iniziativa va attuata.

Gli accordi tra i vari Enti interessati sono stati raggiunti solo il 29 settembre e di conseguenza, per rispettare il termine del 30 settembre ai fini dell'assegnazione, sia dei contributi ministeriali previsti dallo Stato, sia delle insegnanti qualificate da parte del Ministero della P.I., è stata assolutamente necessaria l'adozione del provvedimento con la procedura d'urgenza da parte della Giunta Municipale, così come del resto è stato attuato da parte della Giunta Provinciale.

Aperta la discussione interviene il Consigliere Avv. RASPANTI che si dichiara d'accordo sul fine dell'iniziativa; perplessità invece sorgono sul modo della costituzione del Consorzio del quale fanno parte Enti, privi della personalità giuridica, cioè Enti che non rivestono il carattere "di Ente pubblico".

Osserva poi che il contenuto dell'art. 1) parla di: "adattamento, miglioramento e potenziamento dell'immobile" di "conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio edilizio e dell'arredamento", circostanze queste, che comportano onere per il Consorzio e beneficio per il proprietario dell'immobile.

A causa di tali perplessità, preannuncia l'astensione, sul provvedimento, da parte del proprio gruppo.

Interviene il Cons. Sig. BONIFACI per ricordare che già durante la seduta del 1° ottobre u.s. è stata elevata formale protesta per il sistema adottato dalla Giunta di assumere, con procedura d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio. Sono state chieste spiegazioni che non sono state date: ciò conferma in che conto è tenuta la minoranza dalla maggioranza consiliare.

Precisa che la dichiarazione dell'Assessore Avv. Guerresi, espressa in quell'occasione, dà la prova delle proprie affermazioni.

Cita la precisa dizione dell'art. 140 della legge Comunale e Provinciale, T.U. 1915 ed invita il Consiglio a giudicare, se nel caso, ricorrono gli estremi dell'urgenza.

Nella seduta della Giunta del 29.9.1965 è stato assunto il provvedimento d'urgenza ed è pure stato approvato l'elenco supplementare degli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno del Consiglio, tale elenco è stato notificato ai Consiglieri il giorno 4 ottobre, giorno nel quale è stata tenuta una seduta consiliare.

Il susseguirsi dei tempi, come è sopraindicato, dimostra l'impossibilità di predisporre in così breve tempo uno statuto. Inoltre, le giustificazioni addotte dalla Giunta per l'urgenza costituite dalla speranza dei contributi Ministeriali, è argomento assai poco convincente. Per queste ragioni invita il Consiglio a negare la ratifica e preannuncia la presentazione, da parte del Gruppo consiliare Comunista, di ricorso al Consiglio di Stato per l'illegittima procedura.

Il Cons. Geom. LUI chiede il rinvio dell'argomento per dare la possibilità, con il concorso di tutti i Consiglieri, di partecipare alla stesura dello statuto.

Osserva il divario fra "l'Istituto medico psico-pedagogico", dichiarato nella deliberazione della Giunta Municipale, e "l'Istituto Psico-Pedagogico" dichiarato dalla deliberazione della Giunta Provinciale. Analogo divario esiste fra le affermazioni del Consigliere Provinciale Avv. Fario che parla di classi differenziate, mentre l'art. 1 alla lett. a) dello Statuto parla di "classi speciali".

Osserva l'incoerenza di atteggiamento del Gruppo D.C. che appoggia ora una iniziativa, aversata nel 1960, in sede di Consiglio Provinciale, ed afferma che il proprio Gruppo, pur convenendo ora come allora, sulle necessità della creazione dell'Istituto, non approva il metodo che viene adesso seguito. Osserva altresì che ben due punti dell'art. 1), che dichiara lo scopo del Consorzio, riguardano l'immobile destinato a sede dell'Istituto e fa riferimento in proposito all'art. 156 della legge Comunale e Provinciale, T.U. 1934, per rilevare che il Consorzio non deve prefiggersi il fine di tutelare gli interessi della Mensa Vescovile, proprietaria dell'immobile, la quale ha la possibilità di riaverlo a disposizione dopo 15 anni.

Rileva l'inopportunità di inserire nello Statuto il contributo finanziario della CARIPLO (art. 4 – lett. f), perché nessuna necessità vi è di inserire nel contesto tale obbligo, per l'ammodernamento dell'immobile, una volta che la Cassa se lo assume. È intendimento del proprio Gruppo di non fare considerazioni sulla Mensa Vescovile, ma cita in proposito quanto l'attuale Pontefice regnante ha espresso sul comportamento e sui rapporti fra Stato e Chiesa.

Contesta la qualifica di Ente Pubblico, della Mensa Vescovile e dell'opera S. Anselmo, anche se possono ritenersi "Enti pubblici" per il mezzo rispetto al fine. L'appartenenza al Consorzio della Camera di Commercio non ha senso in relazione ai compiti di legge delle Camere di Commercio.

Per quanto riguarda infine l'appartenenza al Consorzio dell'A.A.I., fa presente che solo in base ad una legge specifica, tale appartenenza può essere autorizzata.

Rileva il contrasto fra la dizione dell'art. 1 – lett. a) che parla di istituzione e gestione e dell'art. 4 – lett. H) che parla di rette, per cui domanda se si tratta di una scuola o di un centro di cura.

Fa presente la mancanza di una relazione tecnica esplicativa della iniziativa e, prospettando l'eventuale possibilità della mancanza dei contributi da parte dello Stato e della CARIPLO, ricorda le responsabilità della Giunta in rapporto al disposto dell'art. 252 della legge Comunale e Provinciale, T.U. 1934.

Interviene il Cons. DOTT. CARRERI per ribadire la mancanza, a corredo del provvedimento assunto dalla Giunta Municipale, di una relazione tecnica esplicativa che avrebbe comportato anche un'esposizione di carattere finanziario, sia per quanto riguarda la istituzione e l'assegnazione di insegnanti specializzate, che per quanto riguarda la gestione.

Domanda poi se proprio per l'attuazione dell'iniziativa non potessero essere adottate altre soluzioni posto che esiste già il centro pedagogico dell'ONMI e l'Istituto Soncini che presenta ampia capacità ricettiva.

Interviene il Consigliere Dr. SARZI SARTORI che polemicamente osserva che le molteplici critiche forse non sarebbero sorte se al Consorzio non partecipassero la Mensa Vescovile e l'Opera S. Anselmo. Dichiara che è indubbio l'interesse della attuazione dell'iniziativa, perché solo attraverso la costituzione di un Consorzio è possibile ottenere gli aiuti di cui il Comune abbisogna.

Plaude, pertanto, alle determinazioni cui è giunto il Comune di Mantova, che risolve una situazione deprecabile sotto l'aspetto umano e sociale.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene il Consigliere Dr. ARIOLI il quale fa presente che tutti i colleghi intervenuti riconoscono la validità dell'iniziativa.

Obietta che la costituzione del Consorzio non avviene in dispregio alle disposizioni di legge, dato che tutti gli Enti che vi partecipano, sono indubbiamente, "Enti pubblici" perché perseguono un fine pubblico e perché sottostanno al controllo di Stato. Infatti, la Mensa Vescovile e l'Opera S. Anselmo, anche nell'esercizio della loro attività patrimoniale, sottostanno alla vigilanza che è proprio stabilita dalla legge.

Ricorre in proposito alla dottrina e cita quanto in merito afferma il trattato di diritto amministrativo dello Zanobini. Obiettando al Cons. Lui fa presente che l'art. 1 dello Statuto "Scopi del Consorzio" non parla solo di adattamento, miglioramento e conservazione dell'immobile, ma principalmente di assistenza medico psico-pedagogica per bambini di età pre-scolare e scolare, per bambini ritardati recuperabili e di realizzazione dell'opera di sviluppo psichico ed intellettuale dei minori, anche al fine di una loro idonea preparazione professionale. La dizione delle lettere citate dal Cons. LUI, va intesa come finalità strumentale ai fini primari dell'Istituto di cui alle lettere a) e c).

Il Consigliere Sig. PITOCCHI interviene per far presente che le molteplici obiezioni erano attese e dichiara comprensibili le perplessità emerse dalla discussione. Ricorda che giù nel 1960, allorché rivestiva la carica di Assessore Provinciale preposto al ramo dell'Istituto Neuropsichiatrico una iniziativa consimile era stata studiata e non ha potuto essere proseguita, per la elevatezza del costo di attuazione in rapporto ai mezzi a disposizione. Solo per l'area e per la costruzione dell'edificio, sarebbero stati necessari diverse centinaia di milioni di lire. Ora la situazione può essere risolta con molto, molto meno, per cui si dichiara entusiasta del deliberato della Giunta e preannunzia, sul provvedimento, il voto favorevole del proprio Gruppo. Saggiunge poi che il costituendo Istituto per "esternati" raggiunge ogni finalità che ci si propone.

Il Cons. RUBERTI interviene per affermare che l'iniziativa può essere oggi attuata con una spesa annua per il Comune pari ad un contributo di £ 5.000.000=.

La figura giuridica del costituendo Ente è precisata quale "Consorzio fra Enti pubblici" poiché anche la Mensa Vescovile e l'Opera di S. Anselmo sono tali e per la funzione assistenziale che esplicano e per i controlli statali ai quali sono sottoposti. Gli Enti ecclesiastici del nostro Ordinamento Giuridico non sono considerati Enti privati, né si può rifiutare l'opportunità che oggi si presenta, per disquisizioni tecnico-giuridiche.

La polemica dell'opposizione comunista è solo fine a sé stessa e domanda se la parte dalla quale proviene si sente di affrontare il giudizio dell'opinione pubblica per un cavillo giuridico. Non è vero che i contributi degli Enti vadano a beneficio della Mensa Vescovile perché i contributi sono dati per la gestione dell'Ente costituendo. Parimenti l'obiezione relativa alla Camera di Commercio non ha consistenza perché se il carattere di tale Ente è di natura economica-sociale, fine sociale ed umanitario è anche quello della costituzione del Consorzio che, una volta conseguito il recupero dei minori, può renderli idonei anche professionalmente nell'interesse della società.

Sulla breve durata del Consorzio, si vuole equivocare, perché è ben previsto da una precisa norma statutaria il suo rinnovo per un altro successivo quindicennio. Per quanto riguarda il contributo della CARIPLA, osserva che un impegno del suo Presidente vincola appunto l'Istituto in rapporto allo scopo precipuo di fare beneficenza della benemerita cassa.

La polemica è pertanto vuota e falsata sulla base di un cavillo giuridico. Conclude plaudente l'iniziativa ed annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il Cons. Avv. MAGNANI conferma che il proprio Gruppo non è contrario all'iniziativa, ma è solo perplesso sulla indeterminatezza di alcuni oneri che dall'attuazione dell'iniziativa stessa possono derivare al Comune. Osserva poi che la dizione dell'art. 11 dello Statuto "Compiti del Consiglio di Amministrazione", va intesa con la maggioranza dei 2/3 del numero dei membri costituenti il Consiglio.

Replica il Cons. Geom. LUI, anche rifacendosi al testo di diritto amministrativo Zanobini, insistendo sulla natura provata degli Enti Ecclesiastici che entrano nella composizione del Consorzio. Confuta altresì, l'asserzione del Consigliere Avv. Ruberti, sulla natura e finalità delle Camere di Commercio che non hanno certo fini di occupazione professionale. Contesta poi le ragioni di natura economica affermando che gli Enti Comune, Provincia, in 15 anni spendono un contributo complessivo di £ 225.000.000=. Ribadisce che per la partecipazione al Consorzio dell'A.A.I. occorre una speciale autorizzazione.

Osserva infine che l'esposizione statutaria, non è che indicativa, per quanto ha attinenza agli oneri finanziari che agli Enti derivano e domanda se non sia possibile togliere i punti b) e c) dell'art. 1 perché se così si facesse, il proprio Gruppo darebbe il voto favorevole.

Il Cons. Geom. BOTTOLI, quale esperto in materia, osserva che anche da un sopralluogo effettuato in forma privata può dichiarare che le spese di riattamento ed ammodernamento si aggirano sui 20.000.000=, cifra per la quale esiste l'impegno da parte della CARIPLA, Istituto altamente benemerito e solido, del quale non si può mettere in discussione l'impegnativa.

Interviene il Consigliere ZANCHI per chiarire l'opposizione del proprio Gruppo sull'argomento, posto che si tenta di spostare i termini della questione da amministrativi in politici. L'opposizione del Gruppo che rappresenta si accentra sul modo di procedere della Giunta, modo che sta assumendo il carattere di "autoritarismo", per dichiarazione espressa in altre occasioni dall'Assessore Gueresi.

Ribatte immediatamente l'Avv. GUERESI affermando che la frase detta non doveva essere presa in senso letterale, ma va univocamente riferita al contesto della discussione del momento.

Prosegue il Cons. ZANCHI affermando che la procedura d'urgenza esautorava il Consiglio che è organo preminente di amministrazione attiva. Così facendo la Giunta dimostra disprezzo per una parte del Consiglio stesso. Pertanto, giustificati i motivi dell'opposizione, non può dirsi che l'atteggiamento del Gruppo Comunista sia settario.

Il Cons. ZANIBONI interviene per osservare che la supposta osservazione di anticlericalismo pensata dal Gruppo Comunista sarebbe stata lanciata in Consiglio, è invece la continua discriminazione contro Enti che hanno qualcosa di cattolico che conferma l'anticlericalismo dell'opposizione comunista.

Fa presente che la deliberazione della Giunta offre un ambiente adatto e confortevole, non crea fonti di interesse per gli Enti ecclesiastici, ma mette in atto precisi indirizzi pedagogici con la sola spesa di gestione. L'adattamento, miglioramento e potenziamento dello stabile, previsto dallo Statuto, è fatto strumentale perché evidentemente la spesa relativa, non è a carico degli Enti consorziati, ma della CARIPLA. La restituzione dell'immobile alla Mensa, ovviamente potrà avvenire solo se non vi saranno minori da assistere. Il preannunciato ricorso al Consiglio di Stato è evidentemente una "uscita colossale" della opposizione comunista. Lo Statuto parla di classi speciali, non di classi differenziali e ridicolo è il discorso della scadenza del quindicennio, discorso che costituisce processo alle intenzioni, posto che la norma statutaria per quanto ha attinenza alla scadenza non esclude né include il non cale della scadenza stessa. L'affermazione della ubicazione fuori comune dell'immobile è puerile.

A Mons. Vescovo è stata chiesta la partecipazione al Consorzio che non è stata né una sua iniziativa né una sua premura.

Già in altre provincie la partecipazione ad un consimile Consorzio della locale Camera di Commercio, è in atto. Alla asserita mancanza di un programma si può obiettare che la dizione dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico comporta l'indicazione dei compiti stessi. Per i

contributi ministeriali ovviamente si procederà secondo legge. I sedici milioni di contributi annui, evidentemente, si riferiscono alla gestione annuale. L'incoerenza di cui è tacciata la D.C. circa l'iniziativa della Provincia nel 1960, iniziativa che non aveva ragioni tecnico-amministrative, ma era motivata dalla mancanza assoluta della copertura finanziaria della spesa, non ha consistenza. L'esistente centro dell'ONMI non ha funzioni terapeutica quale si prefigge il costituendo Istituto, che con gli adattamenti dell'immobile, potrà avere anche una capacità ricettiva di 100 unità.

Ovviamente se in sede di gestione sarà constatata l'insufficienza dei contributi annui, nulla vieta la possibilità e convenienza di adeguamento. Concludendo rifiuta la taccia di procedimento paternalistico e rileva l'estrema debolezza degli argomenti dell'opposizione, per dichiarare che ciò che fa la maggioranza corrisponde ad una convinzione precisa che i fatti convalideranno non solo sul piano economico, ma anche su quello umano. Il Cons. On. USVARDI interviene per osservare che nell'ampia discussione sono state dette cose esatte e cose inesatte. È certo che se il Comune potesse da solo procedere sarebbe cosa di unanime plauso, ma è noto che ciò è impossibile. Conviene quindi rendere palese l'alacre lavoro preliminare fatto per giungere alla realizzazione di quanto viene proposto-

Chi si è impegnato in questo compito, non ha ancora avuto modo di dire il "modus vivendi" per giungere a ciò. È certo che l'opposizione comunista ha carattere formale. La stesura dello Statuto, come tutto ciò che non è stato esposto nella lamentata relazione tecnico-amministrativa, è frutto di una attività che dura da mesi, perché si è cercato di reperire tutte le forze, cosa che è facile solo quando si hanno tutti i mezzi pronti per incanalarle.

L'azione positiva della Giunta, va ribadito, è stata la ricerca dei mezzi per l'attuazione di una cosa valida che deve essere attuata. Non si può mettere in discussione il fine pubblico del Consorzio, né il valido appoggio, anche sostanziale, che per tale iniziativa viene dato dal Ministero della Sanità: sotto tali riflessi va configurato lo spirito dell'iniziativa della Giunta sul terreno concreto.

Si dice che l'iniziativa va ad abbellire la villa della Mensa Vescovile, in verità, si può affermare che Mons. Vescovo, non è che fosse proprio molto contento di dare il proprio assenso, anche perché potevano esistere altri scopi per qualcosa di analogo a ciò che la Giunta di appresta a realizzare. L'iniziativa della Giunta Municipale corrisponde proprio ad una esigenza della Società attuale che vuole recuperare e reinserire i minorati.

Sulla durata del Consorzio vi è da osservare che in quest'arco di tempo una soluzione analoga potrà essere realizzata per tutto il Paese.

Conclude pertanto affermando che le possibilità concrete che sussistono per comporre tale quadro, non devono essere ostacolate solo per motivi di carattere ideologico ed afferma che la procedura può essere anche criticata, ma la validità del provvedimento della Giunta potrà essere data dall'organo tutorio.

L'Assessore Sig.na GEMENTI, ringraziando i Consiglieri, per gli interventi, precisa che il Consiglio è chiamato a deliberare non sulla gestione del Consorzio, ma sulla sua costituzione che è disciplinata dallo Statuto. La Giunta non può essere tacciata di impreparazione perché il lavoro preparatorio risale all'iniziativa della Provincia del 1960, accantonata per mancanza di mezzi, per giungere al reperimento di tutte le forze al fine di conseguire lo scopo. Mons. Vescovo, in verità, non è mai stato entusiasta dell'adesione data, ottenuta solo dopo notevole sforzo, appunto perché avrebbe voluto realizzare in proprio analoga iniziativa, dimostrando comprensione a collaborare, cosa questa che dovrebbe costituire principio d'azione per gli Enti pubblici. Afferma, con appassionato calore, che l'impellenza dell'istituzione ha costretto l'operato della Giunta ad abbreviare i tempi, confortata in ciò dagli appoggi più autorevoli. Basta pensare che l'Istituto, che sorgerà con tutti i crismi, è il primo in Italia ad accogliere i bambini in età pre-scolare (da 3 a 6 anni) ritardati e recuperabili, perché ogni individuo deve avere dalla Società quanto gli compete. È un fatto che i bambini minorati hanno bisogno di essere curati e subito. Esperti medici americani, in materia, affermano che è assai giovevole alla terapia, conservare o bambini nell'ambiente familiare, per cui l'Istituto è per "esternati". Ciò non toglie che possa, nell'avvenire, ammettere anche "internati".

Il Cons. Dr. DALL'ACQUA anche a nome dei colleghi di Gruppo, dichiara che, dopo i chiarimenti forniti, con tanto convincimento, dai Consiglieri USVARDI e Sig.na GEMENTI, ferme restando le osservazioni di natura tecnica, voterà a favore della deliberazione di Giunta.

A conclusione della discussione il PRESIDENTE osserva che, l'attuazione dell'iniziativa può concretarsi in breve tempo, tanto da far ritenere che all'inizio del nuovo anno l'Istituto sia funzionante.

Ciò a differenza di ogni altra soluzione che avrebbe comportato sempre un iter burocratico di qualche anno, prima di raggiungere l'obiettivo.

Invita pertanto il Consiglio a pronunciarsi sulla ratifica del provvedimento assunto d'urgenza dalla Giunta, per le ragioni che risultano convalidate dalla discussione.

Nessun altro intervenendo, il PRESIDENTE, chiusa la discussione, pone in votazione la ratifica della deliberazione di Giunta n. 1051 in data 29.9.1965 relativa all'adesione all'istituendo Consorzio per la gestione dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "Casa del Sole" ed alla approvazione del relativo Statuto che forma parte integrante della deliberazione stessa.

La ratifica viene accordata a maggioranza di voti (Consiglieri presenti e votanti 35 – voti favorevoli 26 – contrari 9).